



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**PARERE N. 136 DEL 29 luglio 2015**

**PREC 140/15/S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dalla società Gielle di Galantucci Luigi – “*Servizio di rifornimento di liquido schiumogeno per i veicoli Canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile*” - Importo a base di gara: euro 6.036.504,00 – S.A.: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

**Offerta – presentazione di due plichi contenenti due diverse offerte- esclusione – legittimità – violazione del principio di unicità dell’offerta e della garanzia della certezza dell’offerta**

*L’esclusione di un concorrente che abbia presentato due differenti plichi contenenti due diverse offerte è legittima, in quanto integra la violazione del principio di unicità dell’offerta di cui all’articolo 11, comma 6 e non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis.*

**Articolo 11, comma 6, d.lgs. 163/2006**

**Articolo 46, comma 1-bis, d.lgs. 163/2006**

### **Il Consiglio**

VISTA l’istanza di parere, prot. n. 61050 del 15 maggio 2015, con la quale la società Gielle contesta il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti nella gara in epigrafe per aver presentato due plichi contenenti due diverse offerte. In particolare, come si evince dalla documentazione in atti, l’impresa avrebbe presentato due plichi contenenti l’offerta economica, l’uno con la dicitura “*offerta economica*”, l’altro con la dicitura “*contiene offerta economica sostitutiva ed integrativa*” e sarebbe conseguentemente stata esclusa in applicazione delle norme della *lex specialis* che prevedeva espressamente, tra le cause di esclusione dalla gara, “*la presenza di più di un’offerta o modifiche all’offerta presentata*”;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 8 giugno 2015;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;

CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall’istante può essere decisa ai sensi dell’articolo 8 del *Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006*;

CONSIDERATO che l’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che “*Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta*”, che inoltre l’articolo 46, comma 1 bis sancisce, tra le cause tassative di esclusione dalle procedure di gara, le ipotesi di “*incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta*”



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

e che in applicazione di tali prescrizioni la *lex specialis* ha previsto quale causa di esclusione “*la presenza di più di un’offerta o modifiche all’offerta presentata*”;

CONSIDERATO, altresì, che l’aver prodotto due plichi differenti contenenti due offerte, peraltro, con un’indicazione non chiara di “*offerta sostitutiva ed integrativa*” che, come rilevato dalla stazione appaltante, avrebbe potuto essere interpretata sia nel senso di sostituire il secondo plico al primo, sia di considerare entrambe le offerte, integrandone il relativo contenuto, non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta e può determinare altresì una lesione della *par condicio* in gara;

CONSIDERATO, altresì, che l’invocato principio di massima partecipazione da parte dell’odierno istante incontra comunque il limite della tassatività delle cause di esclusione e del rispetto della parità di trattamento nei confronti degli altri concorrenti;

RITENUTO, pertanto, corretto il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in quanto la presentazione di due differenti plichi contenenti due diverse offerte integra la violazione del principio di unicità dell’offerta di cui all’articolo 11, comma 6 e non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis.

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione disposto nei confronti della società Gielle sia conforme alla normativa in materia di contratti pubblici.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2015

Il Segretario, Rosetta Greco